



*Città di Teano*



*Provincia di Caserta*

*Teano Città dello Storico Incontro - 26 ottobre 1860*

## **ORDINANZA N. 8 DEL 19/02/2021**

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. Proroga sospensione attività didattiche scuola, in presenza, di ogni ordine e grado nel territorio comunale. Chiusura spazi di proprietà pubblica.

### **IL SINDACO**

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'alt 4;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili;

- inoltre , nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;
- il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"; Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"; L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

Visto il DPCM 16 gennaio 2021 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 3 del 22 gennaio 2021 che dispone, tra l'altro,

“1.1. Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici all'obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità.”

- che la stessa ordinanza prevede, inoltre,

“1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021.”;

Preso atto

- che nel territorio comunale l'evoluzione della situazione epidemiologica è di carattere particolarmente diffusiva e che i casi accertati sono in continuo e costante aumento;
- che è opportuno, alla luce, dei casi registrati procedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza nel territorio del Comune di Teano nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 3 del 22 gennaio 2021;
- che è prioritario evitare la propagazione del virus, non solo a tutela dei giovani ma anche e soprattutto delle fasce deboli della popolazione;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di rinnovare, in via cautelativa, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, la sospensione delle attività didattiche in presenza;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale “;

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in presenza;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

## **ORDINA**

1. di prorogare la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 22/02/2021 fino a nuova disposizione (le attività didattiche in presenza sono consentite per gli alunni diversamente abili in accordo con i Dirigenti Scolastici);
2. all'Area Infrastrutture del Comune di Teano di procedere alla sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune (ove mai non avessero ancora provveduto);
3. la chiusura di Piazzetta “Catello Arivella”;
4. la chiusura del parcheggio in via Roma (contiguo all'ospedale) ;

**ORDINA ALTRESÌ**

alla Polizia Municipale di intensificare i controlli in tutto il territorio comunale (Teano centro e frazioni), per il rispetto della presente ordinanza, consegnando ogni giorno un report dei controlli effettuati allo scrivente;

### **RIBADISCE**

1. che i Dirigenti scolastici degli Istituti superiori provvedano (ove mai non avessero provveduto), prima della riapertura alla sanificazione degli edifici:
  - a) tengano informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

### **DISPONE**

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Teano;
2. che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC a tutti i Dirigenti Scolastici affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali;
3. che sia trasmessa
  - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Teano
  - al Comando di Polizia Locale di Teano;

### **AVVERTE**

1. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
2. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro così come stabilito dall'art. 50/bis 1 del d.lgs. 267/2000 e il versamento da effettuarsi al codice Iban del C/C postale n. 58066374 – Comune di Teano Polizia Municipale – Servizio Tesoreria IT41A0760113300000058066374.



Il Sindaco

Alfredo D'Andrea